

**LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONE
CHE REGOLANO IL
DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'ANTENNA**

Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2295 artt. 78, 79 part. 3;
Legge 6.5.1940 n. 554 artt. 1, 2, 3, 11, e art. 179 R.D. 29.2.1936 n. 645;
Regio Decreto 11.12.1941 n. 1555;
Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n. 382 artt. 1 e 2 ultimo comma;
Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
Decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni Radio n. 11-14 del 20 Marzo 1954;
Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n. 1005;
Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 artt. 231-232-233 e 315-397,
(Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n. 113;
Decreto Legislativo 1/08/2003 n. 259 Codice delle Comunicazioni pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 214 del 15.09.2003

Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n. 3728 del 22/10/76, In sede di regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimità costituzionale di una norma sostanziale o processuale è ammissibile unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale si rifletta sulla determinazione della giurisdizione, e cioè conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e che, per analogia, può essere applicata anche per le antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radio-riceventi e trasmettenti da amatori con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmettenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto è condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talché le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto 1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare

danni alla proprietà medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce per il riconoscimento del diritto all'installazione o di chi, nel resistere, pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, è tutelabile, per i principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11 della legge citata, dinanzi al giudice ordinario.

Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è competente ad autorizzare l'installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non può sindacarne le dimensioni.

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui - si applica anche all'esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA)

Il locatore non è responsabile nei confronti del condominio dei danni che il conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi (nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto personale ed autonomo all'installazione dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento indipendentemente dalla qualità di condominio). Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987, I, 1, 133.

Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su proprietà esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietà di quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini.

Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota).
Foro it. 1986, I, 707.

La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di un'antenna centralizzata, e' giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condomino leso puo' fare accertare il proprio diritto all'installazione anche oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I, 387 (nota). Foro it. 1986, I, 707. Riv. giur. edilizia 1986, I, 328.

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprieta' di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitu', ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volonta' di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtu' della detta norma, puo' esercitarlo indipendentemente dalla qualita' di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio, legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio e' il solo locatario e non anche il locatore-proprietario dell'appartamento. Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 2

Il diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo autonomo che come facolta' compresa nel diritto primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) - e' limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprieta' di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volonta' della maggioranza dei condomini) un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei condomini puo' vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il condomino leso puo' far accertare il proprio diritto all'installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art. 1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto

favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11.

Gli art. 232 e 397 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.

Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietà esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facoltà che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprietà con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I, 682. Foro it. 1984, I, 415. Giur. it. 1984, I, 1, 1267. Arch. civ. 1984, 145 (nota).

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 11.

L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari di uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione o

arrechino danno alla proprieta' medesima o a terzi, salva la loro facolta' di fare nel proprio stabile qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorche' cio' importi la rimozione dell'antenna stessa senza obbligo d'indennita' - si applica per analogia alle antenne trasmettenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi. Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. -Conforme- Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I, 245 (nota).

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati radioriceventi i trasmettenti da amatori, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto risulta pero' condizionato solo nei riguardi degli interessi generali, talche' le installazioni devono essere eseguite in conformita' delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 28 dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari del diritto di impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione, ne' arrecare danni alla proprieta' medesima. Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust. pen. 1981, II, 348 (s.m.).

Il diritto riconosciuto dall'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall'art. 232 del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o dell'inquilino e la conseguente imposizione di una servitu' coattiva a danno del condominio e' esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti o antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma 20 giugno 1979, Giur. it. 1981, I, 2, 212 (nota).

La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore-proprietario a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi rimossa per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l. 6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.

--++--++--

L' Ispettorato Territoriale competente per territorio dovrebbe consegnare insieme alla licenza definitiva una lettera che ha per oggetto il termine "ANTENNE", se non vi e' stata recapitata e' un vostro diritto richiederla. Voi potete installare le antenne senza chiedere niente a nessuno. Se comunque vi viene impedita l'installazione della antenna per "IL SERVIZIO PER CUI SIETE ABILITATI" vi consiglio di rivolgervi ad un legale perche' venga interessata la competente magistratura, che tra l'altro potra' confermare solo la validita' delle norme in vigore e semmai potra' esaminare la

questione solo dal punto di vista tecnico relativo alla sicurezza della installazione, con eventuale richiesta al condominio, al proprietario o comunque agli oppositori, di RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO. Eventualmente ci si puo' rivolgere al pretore di competenza con un ricorso ex art. 700 c.p.c. .

Corte di Cassazione sezione II sentenza n.5517 del 5/6/1998.

SEZ.2 SENT. 05517 del 05/06/1998

PRES. Baldassarre V REL. Elefante A

PM. Leo A (Conf.)

RIC. OBBIALERO

RES. ESPOSITO

POSSESSO - COMPOSSESSO - Godimento del bene da parte di ciascuno

Compossessori - Condizioni - Tutela possessoria riconosciuta agli altri compossessori

- Limiti - fattispecie in tema di installazione di antenne ricetrasmittenti su tetto condominiale.

COD.CIV. ART. 1140

COD.CIV. ART. 1102

In tema di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo piu' gravoso l'uso paritario della "res" agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso esclusivo. Ne consegue che, con riguardo all'utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori mediante l'installazione di un'antenna ricetrasmittente, la configurabilita' di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente, l'ascertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore.

Testo originale tratto da rivista del 12/98 "IL CARABINIERE " pag. 12.

Sono un radioamatore "regolare", con tanto di permesso rilasciatomi dal Ministero delle Comunicazioni.

Per esercitare la mia attivita' ho pero' bisogno di alzare una particolare antenna sul tetto del palazzo dove abito.

Ho chiesto il permesso ai condomini, ma mi e' stato rifiutato, con la motivazione che non si voleva creare un precedente. Secondo voi e' ammissibile ?

S.S.- Latina

A nostro parere il divieto che il condominio Le ha imposto e' del tutto illegittimo. Lei infatti, come partecipante alla comune proprieta' del tetto, lo puo' usare ai sensi dell' articolo 1102 del Codice Civile per un Suo fine particolare, anche se l'antenna sara' utilizzabile solo da Lei. Dalla Sua parte c'e' anche una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che recentemente si e' espressa in questo

senso con la sentenza numero 5517 del giugno 1998.

Ovviamente, nell'istallare l'antenna, dovra' rispettare alcune precise condizioni. Per prima cosa non dovra' alterare ne' la struttura ne' la destinazione del tetto. In secondo luogo non dovra' impedire ad altri condomini, tenuto anche conto delle dimensioni dell'antenna rispetto a quella del tetto, di installare eventualmente un'antenna simile alla Sua. (s.f.)

Giurisprudenza

Parti comuni - antenna installazione - diritto del proprietario e del conduttore - sussistenza

L'Inquilino di un immobile condominiale ha il diritto personale di installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprieta' esclusiva di alcuni condomini) nonche' di compiere tutte le attivita' necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.. - competente, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato (comduttore o comodatario) dell'alloggio.
Pret. Salerno 13 maggio 1991, Sez. civ.

Parti comuni - antenna installazione - diritto del condominio e del conduttore - del terzo - legittimita' esclusione

Risulta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell'art. 21 Costituzione, non prevede la possibilita' di installare antenne TV anche sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l'utente ove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l'antenna installata sul proprio stabile a causa della posizione di quest'ultimo tra edifici piu' alti. Il diritto di installare un'antenna TV, pertanto spetta esclusivamente al condominio e all'inquilino dello stabile interessato all'installazione ma non all'utente che non abita in tale stabile.
App. Lecce 8 febbraio 1994, Sez. civ.

Parti comuni - antenna Diritto di installazione sulla terrazza - facolta' del proprietario al liberouso della stessa - permanenza - conseguenza

Gli artt. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne televisive e l'art 231 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facolta' del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione anconche' comporti la rimozione od il diverso

collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino nello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.

Cass. civ. 24 marzo 1994, n. 2862, Sez. II civ.

Il condomino ha diritto all'installazione di una antenna nelle parti comuni del tetto e del vano sottotetto dell'edificio, a poche decine di metri di distanza dall'appartamento di altri condomini, idonea ad un impianto radio base per la telefonia mobile ed un impianto centralizzato per la ricezione radio televisiva, da sistemare in locali di proprietà esclusiva, senza che ciò concreti lesione al decoro architettonico del fabbricato e richieda la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale. (Trib. Verona n° 1224/2000).